



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 8 marzo 2018

composta dai magistrati:

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Giampiero PIZZICONI	Consigliere
Tiziano TESSARO	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Francesca DIMITA	Primo Referendario relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del



comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 22/2016/SEZAUT/INPR di approvazione delle *“linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2015”*.

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015, redatta dall'Organo di revisione del Comune di Costa di Rovigo sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota prot. n. 0000662 del 31 gennaio 2018, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti in ordine alle criticità rilevate a seguito dell'esame del questionario;

VISTA la nota di risposta dell'ente del 19 febbraio 2018, acquisita al protocollo Cdc n. 1288 del 22 febbraio 2018;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 15/2018 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, Primo Referendario, dott.ssa Francesca Dimita

FATTO

L'esame della relazione redatta ai sensi del citato art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall'organo di revisione del Comune di Costa di Rovigo sulle risultanze del rendiconto 2015 ha rivelato alcune criticità della gestione.

1) Fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'esame del questionario ha evidenziato qualche criticità sulla determinazione dell'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2015, con specifico riferimento all'adozione del metodo semplificato, di cui al D.M. 20 maggio 2015, in un contesto (esercizio 2015) in cui i residui attivi di nuova formazione risultavano in aumento rispetto a quelli riscossi (+ 48,08%). Tra l'altro, è stato rilevato un consistente aumento del Fondo rispetto al bilancio di previsione, il cui importo, a consuntivo, (euro 100.000,00) appare superiore a quello ricavabile attraverso l'utilizzo del metodo semplificato.

In merito, nella nota di risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dal Magistrato istruttore, l'ente ha precisato che, oltre all'importo calcolato secondo il metodo semplificato, è stato accantonato un ulteriore importo, a garanzia di un contenzioso pendente nei confronti di una società, che, secondo quanto riferito, sarebbe stato promosso da una società per la esecuzione, in favore dell'ente, di alcuni lavori.

2) Tempestività dei pagamenti.

Dalle verifiche effettuate, è emerso che, nel sito dell'ente, non è stata pubblicata la



certificazione relativa agli indici del 2015 mentre quelli trimestrali successivi, invece pubblicati, non forniscono indicazioni chiare e certe.

Nella nota di risposta, l'ente ha riferito che l'indicatore sulla tempestività dei pagamenti è pari a 58,76, con un importo pagato dopo la scadenza pari ad euro 427.938,24, precisando che, nel 2015, i tempi hanno risentito della carenza di personale e delle difficoltà operative causate dall'entrata a regime delle nuove regole contabili (armonizzazione) e dalla sostituzione, in corso di esercizio, del software gestionale di contabilità, che ha comportato un notevole impegno del personale nella formazione.

3) Gestione delle partecipazioni in organismi societari.

Il Comune di Costa di Rovigo detiene una partecipazione nella Polesine Acque S.p.a., che ha manifestato problematiche sotto il profilo economico-finanziario, prese in esame da questa Sezione nella precedente deliberazione n. 521/2017/PRSP. In tale delibera, in particolare, sono stati analizzati i rapporti finanziari dell'ente con detta società, affidataria della gestione del servizio idrico integrato per conto dei comuni e della Provincia di Rovigo, in ragione della sussistenza di una rilevante debitoria nei confronti di tutti gli enti soci, ivi compreso il Comune di Costa di Rovigo. La debitoria in questione è stata oggetto di un piano di rientro, accettato dai Comuni creditori ed in fase di attuazione.

In risposta alle richieste di aggiornamento sull'andamento del piano e di comunicazione dell'esistenza di eventuali accordi aventi ad oggetto la compensazione di debiti/crediti reciproci tra ente e società partecipata, il Comune ha riferito che quest'ultima, nel 2015, ha rispettato il piano di rientro, mediante la corresponsione dell'importo di euro 5.051,13 e portando in compensazione i crediti vantati nei confronti del Comune medesimo per il consumo idrico, derivanti da fatture emesse, registrate nella contabilità di entrambi i soggetti, per un importo di euro 2.435,82. La contabilizzazione della compensazione è avvenuta mediante l'emissione di mandati di pagamento in favore della società vincolato a reversale di incasso per il pagamento dei crediti di cui al piano di rientro. Sempre nella nota, l'ente ha riferito che, nel 2016 e nel 2017, la società ha versato l'importo di euro 103.013,77, sicché, al 1.1.2018, il debito pregresso ancora da ripianare risulta pari a euro 151.879,91.

Infine, l'ente ha riferito sulla fusione, per incorporazione, della Polesine Acque nella società Centro Veneto Servizi S.p.a., precisando che tale fusione ha dato origine ad un nuovo soggetto (Acquevenete S.p.A.) e che quest'ultimo si è impegnato a saldare i debiti pregressi della società incorporata nei confronti dei comuni entro il biennio 2018/2019. L'ente ha precisato, altresì, di aver chiesto alla Acquevenete S.p.A. il rientro dal debito entro l'esercizio 2018 e che, per tale ragione, non ha ritenuto opportuno operare accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

DIRITTO

1) FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'.

Nonostante i chiarimenti forniti in merito alla quantificazione del Fondo a consuntivo ed alla presenza di un ulteriore accantonamento, questa Sezione continua a nutrire delle perplessità sulla scelta del metodo semplificato, tenuto conto della dinamica dei residui attivi nell'esercizio 2015 e la presenza di ulteriori crediti di dubbia esigibilità. In ogni



caso, tenuto conto che l'accantonamento 2015 costituisce un fatto storico ormai superato, si riserva di monitorare l'evoluzione del Fondo negli esercizi successivi.

2) TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI.

Nella nota di risposta l'ente ha comunicato l'indicatore annuale nel 2015 e l'importo annuale pagato dopo la scadenza. I dati forniti appaiono piuttosto critici, benché l'ente ne abbia fornito giustificazione, individuandone le cause. Questa Sezione, preso atto di ciò, si riserva di compiere ulteriori verifiche sulla tempestività dei pagamenti e sull'osservanza dei relativi adempimenti previsti dalla legge, in occasione dei controlli sulle gestioni successive.

3) GESTIONE PARTECIPAZIONI IN ORGANISMI SOCIETARI.

Come evidenziato nella precedente deliberazione di questa Sezione, dianzi citata, la compensazione può operare nell'ambito dei rapporti tra enti controllanti e società controllata, in quanto i comuni, al pari di altri enti pubblici godono di una generale capacità di diritto privato e possono, pertanto, utilizzare tutti gli strumenti che l'ordinamento offre per perseguire i propri fini, purché non vi sia una contraria disposizione di legge e vi sia una attinenza dello strumento con le finalità pubbliche perseguite (deliberazione n. 507/2017/PRSP).

Tuttavia, occorre considerare le circostanze concrete nella quali tale compensazione produce i suoi effetti e la natura dei crediti portati in compensazione. Il piano di rientro, infatti, ha previsto, tra l'altro, la compensazione nell'ambito del singolo rapporto tra ente socio e società, del credito (già esistente) derivante dal mancato rimborso delle rate dei mutui già scadute e dovute a tutto il 2014, con i crediti "maturati" dalla società nei confronti dell'ente ovvero con i "*lavori eseguiti dalla Società per conto del Socio, cosa del resto già introdotta ed operante sin dall'avvio del suo insediamento*"; ciò ha comportato il sorgere di dubbi sulla modalità di estinzione dell'obbligazione individuata e concretamente attuata, se, cioè, si tratti di compensazione ovvero di esecuzione di una prestazione in luogo dell'adempimento, con il conseguente problema della rappresentazione, reciproca ed omogenea, dei crediti contestualmente estinti nelle rispettive scritture contabili.

Nel caso di specie, stando a quanto riferito dall'ente, tuttavia, la compensazione è avvenuta con crediti derivanti dalla fornitura di acqua da parte della società, fatturati e registrati in entrambe le contabilità e la relativa contabilizzazione è avvenuta mediante la emissione contestuale di mandato di pagamento e di reverse di incasso di pari importo.

Lascia perplessi la scelta dell'ente di non operare accantonamenti a garanzia del credito ancora vantato nei confronti della Polesine Acque S.p.A. (attualmente, della Acquevenete S.p.A.).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015, e della successiva istruttoria:

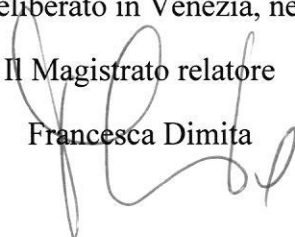


1. in considerazione delle osservazioni svolte in parte motiva in ordine alle modalità di quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità nell'esercizio 2015, raccomanda all'amministrazione comunale di Costa di Rovigo di porre attenzione alle modalità di determinazione dello stesso;
2. in considerazione dei rilievi formulati in merito ai tempi di pagamento, raccomanda all'amministrazione comunale di Costa di Rovigo di adottare ogni iniziativa utile all'efficientamento della gestione della spesa;
3. tenuto conto degli aggiornamenti forniti sui rapporti con la Polesine Acque S.p.A. e tenuto conto, altresì, della recente incorporazione di quest'ultima in altro organismo societario, raccomanda all'amministrazione comunale di Costa di Rovigo di adottare le misure ritenute più opportune per garantire il recupero dei crediti ancora insoluti;
4. dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Consiglio comunale, al Sindaco, al responsabile dei servizi finanziari nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria, del Comune di Costa di Rovigo.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 8 marzo 2018.

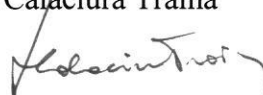
Il Magistrato relatore

Francesca Dimita



Il Presidente

Diana Calaciura Traina



Depositata in Segreteria il 25/9/2018

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese

